

REQUISITI DI IDONEITA' FINANZIARIA E DI STABILIMENTO

Due dei quattro **requisiti** oggi **necessari** per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada sono strettamente collegati all'immatricolazione dei veicoli con i quali le imprese di trasporto su strada esercitano l'attività. In particolare essi sono:

- idoneità finanziaria,
- stabilimento.

Per immatricolare un veicolo è pertanto necessario:

- per l'impresa di trasporto **persone**: essere in possesso di un titolo legale ed essere autorizzata all'esercizio della professione in forma provvisoria;
- per l'impresa di trasporto di **merci**: essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed essere autorizzata all'esercizio della professione in forma provvisoria.

Le circostanze che determinano la perdita di uno dei requisiti vanno obbligatoriamente comunicate all'autorità competente.

REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA

L'idoneità finanziaria è la capacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività.

Per soddisfare il requisito di idoneità finanziaria un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale.

A tal fine, l'impresa **dimostra ogni anno** di disporre di un capitale e di riserve per un valore di almeno:

- 9.000,00 euro, quando solo un veicolo è utilizzato, e
- 5.000,00 euro, per ogni veicolo supplementare utilizzato.

L'idoneità finanziaria va pertanto valutata in funzione del numero di autoveicoli che l'impresa di trasporto su strada:

- dichiara di voler acquisire al momento dell'accesso alla professione;
- ha immatricolato a proprio nome nel caso dell'esercizio della stessa.

Modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente per la verifica:

- **attestazione** rilasciata da un **revisore contabile** (5), nella quale certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa di trasporto su strada dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto; oppure;

- **una o più attestazioni bancarie o assicurative**, mediante le quali:

- banche,

- compagnie di assicurazioni,

- intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi,

si costituisca garante dell'impresa per l'importo previsto. Questa modalità si attua in Italia mediante i seguenti strumenti giuridici:

- dichiarazione avente ad oggetto l'esistenza, presso di sé, di un contratto di fideiussione tra il dichiarante e l'impresa di autotrasporto, stipulato, precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione stessa, a favore di uno o più creditori, dal quale si evinca che l'ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulta almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria dell'impresa;

- contratto di fideiussione, in cui il fideiussore sia obbligato in solido, stipulato per un ammontare almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria, dal quale risulti che la garanzia in solido è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie che l'impresa dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto;

- dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una polizza di responsabilità professionale in regola con la vigente normativa, con espressa indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria da comprovare.

Allo stato attuale **non sono** invece ritenute **conformi** alle disposizioni in materia di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, nonché a quanto previsto dall'ordinamento italiano:

- polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa. A tal fine, la competente provincia (in attesa della completa attuazione dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'art. 1, c. 94, della legge di stabilità 2014, che ha trasferito le relative funzioni agli UMC) o il competente UMC, a seconda sempre che si tratti di trasporto su strada rispettivamente di merci o di persone, potrà effettuare opportune verifiche presso l'IVASS;

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell'art. 212, c. 10, DLG 3.4.2006 n. 152;

- polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall'art. 122 DLG 7.9.2005 n. 209;
- polizze assicurative vettoriali;
- fidejussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 TUB che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;
- garanzie rilasciate dai CONFIDI, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico;
- attestazioni di capacità finanziaria rilasciate dagli Istituti bancari ai sensi dell'art. 6 del DLG n. 395/2000.

I consorzi e le cooperative esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che siano iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori comprovano il requisito di idoneità finanziaria mediante dimostrazione dello stesso da parte delle imprese associate.

Termini per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria nel periodo di prima attuazione della nuova normativa UE

Dovendo avvenire ogni anno la dimostrazione dell'idoneità finanziaria, durante il periodo di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 e fino all'emanazione delle disposizioni previste dalla circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DTT) 11.5.2012 prot. n. 11551, la sussistenza di tale idoneità doveva essere **dimostrata entro il 4.12.2012** dalle imprese esercenti l'attività di trasporto su strada prima del 4.12.2011 e che entro tale data avevano regolarmente dimostrato i tre requisiti; per le imprese, invece, esentate dalla citata dimostrazione o dal suo possesso ai sensi della normativa previgente operava il termine del 4.6.2012, e, pertanto, entro tale data avrebbero dovuto dimostrare tutti i requisiti.

Con l'emanazione della sopra richiamata circolare, invece, sono state considerate valide per la durata di un anno le attestazioni comprovanti la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria già presentate secondo la previgente disciplina entro il 4.12.2011, nonché quelle presentate ed accettate nell'operatività della normativa UE dopo la data del 4.12.2011.

Le imprese esercenti l'attività di trasporto su strada di persone prima dell'1.1.1978, pur non essendo a ciò tenute, abbiano comunque dimostrato i requisiti previsti agli enti locali che hanno rilasciato loro i relativi titoli legali per lo svolgimento dei servizi di trasporto, compresa l'idoneità finanziaria, entro la data del 3.6.2012 hanno potuto produrre, al fine di tale dimostrazione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla indicazione di data e ente locale presso cui è avvenuta la predetta dimostrazione.

Perdita e diminuzione del requisito dell'idoneità finanziaria

Entro il termine di 15 giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata, hanno l'obbligo di darne comunicazione, in forma scritta, all'autorità competente:

- imprese di trasporto su strada,
- banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciato le attestazioni.

L'Autorità competente, cioè l'UMC per il trasporto di persone o la Provincia per il trasporto di merci (in attesa della completa attuazione dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'art. 1, c. 94, della legge di stabilità 2014, che ha trasferito le relative funzioni agli UMC), valuta le comunicazioni relative alla modifica o alla perdita del requisito di idoneità finanziaria in particolare, e, in seguito a esse, deve procedere non solo ad aggiornare i dati dell'impresa presenti nel Registro elettronico nazionale (REN) ma anche ad attivare la procedura affinché il requisito sia nuovamente soddisfatto:

- informando l'impresa stessa circa il rischio di non soddisfare più il requisito di idoneità finanziaria;
- eventualmente assegnando un termine non superiore a sei mesi, qualora l'impresa non soddisfi più il requisito di idoneità finanziaria, affinché questa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

REQUISITO DI STABILIMENTO

Il requisito di stabilimento consiste nella disponibilità di:

- **una sede amministrativa**, effettiva e stabile, situata in Italia e dotata di locali in cui conserva i propri documenti principali;
- **uno o più autoveicoli** immatricolati o altrimenti messi in circolazione, una volta ottenuta un'autorizzazione, in conformità alla normativa del CDS;
- **una sede operativa**, in Italia, presso cui le imprese svolgono in modo efficace e continuativo - con l'ausilio di attrezzature amministrative necessarie e attrezzature e strutture tecniche appropriate - le attività concernenti i veicoli in disponibilità (può trattarsi anche dell'officina presso cui l'impresa fa manutenzione).

La dimostrazione all'UMC competente deve avvenire, sia per le imprese di trasporto persone che per quelle di trasporto di merci, al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione, per le nuove imprese.

Modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento

Di seguito sono descritte le modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento.

• **Sede amministrativa:** la disponibilità, dimostrata con dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa presso l'UMC competente, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, si realizza in particolare:

- **per tutte le imprese**, con la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio a titolo di:
 - proprietà,
 - usufrutto,
 - leasing,
 - locazione, o
 - comodato.

Nei casi in cui il/i locale/i sono in disponibilità a titolo di locazione, usufrutto o comodato, il relativo contratto deve essere regolarmente registrato;

- **per le imprese individuali**, con l'individuazione della sede anche presso la residenza anagrafica italiana del titolare;
- **per le società di persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali se l'amministratore è l'unico socio**, anche con l'elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana del legale rappresentante.

Le **imprese associate ai consorzi o alle cooperative**, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono anche eleggere domicilio presso il consorzio o la cooperativa, a condizione che il consorzio o la cooperativa gestiscano effettivamente a livello centralizzato l'attività delle imprese aderenti, mediante dichiarazione resa all'UMC competente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e confermata, con le medesime modalità, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa.

Presso tale sede amministrativa l'impresa deve conservare:

- documenti contabili,
- documenti fiscali,
- documenti di gestione del personale,
- documenti contenenti dati relativi a tempi di guida e riposo,
- documenti di trasporto,
- qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1071/2009.

I documenti contabili, fiscali e di gestione del personale possono essere conservati anche presso un domiciliatario fiscale, mentre i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo, nonché i documenti di trasporto possono essere tenuti:

- a titolo gratuito presso la sede, anche territoriale, di un'associazione nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di persone;
- a titolo gratuito presso la sede di un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente nel Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, ovvero presso la sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Le **imprese appartenenti ai consorzi o alle cooperative**, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono conservare tutta la detta documentazione dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza. L'esercizio di tale facoltà va espressamente dichiarato all'UMC competente da parte del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e confermata, con le medesime modalità, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa. Tuttavia, qualora i consorzi e le cooperative conservino la propria documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale presso un domiciliatario fiscale, non possono conservare la suddetta documentazione delle imprese consorziate o associate, né farla conservare al proprio domiciliatario fiscale.

• **Disponibilità di uno o più autoveicoli:** si ottiene con l'immatricolazione e/o aver immatricolato gli stessi, in conformità alla normativa del CDS, a titolo di:

- proprietà,
- vendita a rate,
- leasing,
- usufrutto,
- locazione senza conducente,
- comodato senza conducente.

I **consorzi e le cooperative** iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, soddisfano tale condizione attraverso gli autoveicoli intestati alla struttura stessa ovvero, se ne sono privi, mediante gli autoveicoli in disponibilità alle imprese consorziate o associate.

• **Sede operativa:** la cui disponibilità, dimostrata con dichiarazione effettuata dal legale rappresentante dell'impresa presso l'UMC competente, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, si realizza con:

- il possesso di almeno una officina interna dove viene svolta in maniera efficace e continuativa la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa, la quale può anche fare parte della sede amministrativa;
- ovvero, alternativamente, con:

- l'individuazione di una o più officine esterne, esercenti l'attività di riparazione dei veicoli, almeno complessivamente per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.

I **consorzi e le cooperative** iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi soddisfano tale requisito con il possesso di una propria officina, qualora abbiano intestati uno o più veicoli, ovvero con l'officina delle imprese appartenenti alla struttura, qualora non dispongano di propri veicoli.

Le **imprese appartenenti a tali consorzi o cooperative**, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono indicare, quale sede operativa, l'officina del consorzio o della cooperativa, se da tali organismi posseduta, mediante espressa dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e confermata, con le medesime modalità, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa.

Perdita e modifica del requisito di stabilimento

Le imprese di trasporto su strada, i consorzi e le cooperative hanno l'obbligo di comunicare all'UMC competente, entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne abbiano avuto conoscenza, ogni fatto che determini la modifica, la diminuzione o la perdita delle condizioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento, comprese le modifiche del luogo o dei luoghi relativi alla sede amministrativa e alla sede operativa, nonché alla cessazione o alla modifica del rapporto di conservazione della documentazione o di manutenzione dei veicoli. In tal caso, relativamente alle modifiche intervenute, il rappresentante legale dell'impresa e/o del consorzio e/o della cooperativa deve presentare nuovamente le suddette dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, all'UMC competente.

L'UMC competente valuta le comunicazioni relative alla modifica o alla perdita del requisito di stabilimento in particolare, e, in seguito ad esse, deve procedere, se ricorre il caso, ad aggiornare i dati dell'impresa presenti nel Registro elettronico nazionale (REN).

L'UMC competente, se constata che un'impresa:

- rischia di non soddisfare più il requisito di stabilimento, ne informa l'impresa stessa;
- non soddisfa più il requisito di stabilimento, può assegnare un termine non superiore a **sei mesi**, entro il quale l'impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile.

Modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria l'impresa deve produrre all'UMC competente per la sede legale dell'impresa uno dei documenti di cui alla tabella che segue:

Documento	Soggetto emittente	Contenuto del documento
Attestazione	- Revisore contabile	Certificazione circa la sussistenza di capitali e riserve non inferiori all'importo previsto
Attestazione	- Banche - Intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei relativi Albi	Dichiarazione del soggetto emittente di costituirsi fideiussore in solido con l'impresa per l'importo previsto
Attestazione	- Compagnie di assicurazioni	Copertura assicurativa non inferiore all'importo previsto

Requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito di stabilimento l'impresa è tenuta a comprovare gli elementi di cui alla seguente tabella:

Elemento	Contenuto dell'obbligo
Sede amministrativa	Luogo effettivo e stabile ove sono conservati i documenti principali
Uno o più autoveicoli	Immissione in circolazione dopo l'ottenimento dell'AEP in conformità al CDS
Sede operativa	Luogo ove è effettuata la manutenzione dei veicoli in disponibilità

La dimostrazione all'UMC competente deve avvenire, sia per le imprese di trasporto persone che per quelle di trasporto di merci, al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione.